



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 02/2023
Protocollo N.: 036 del 06/03/2023

OGGETTO: CONCESSIONE AGEVOLAZIONI LAVORATIVE PREVISTE DALL'ART. 33 C. 3 L. 104/92.

Il Direttore Generale, dott.ssa Lorella Palladino

Vista la nota del 02/03/23 con la quale il dipendente [REDACTED] chiede di poter usufruire dei permessi previsti dall'art. 33 legge 104/92 per il proprio familiare;

Tenuto conto che la dipendente chiede di poter usufruire dei citati permessi frazionati ad ore;

Vista la richiesta presentata, dalla dipendente, all'INPS sede di Foggia, per il tramite del patronato ACLI di Foggia, n. 3100.24/02/2033 0073499, in data 24/02/2023, intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992;

Visto l' art. 33 comma 3 legge 104/92 (come modificato dall' art. 24 L. 183/2010) il quale prevede che colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa, mensile coperti da contribuzione figurativa, a condizione che il richiedente sia l'unico lavoratore dipendente ad usufruire del predetto diritto e che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno;

Visto che il C.C.N.L. del Terziario Distribuzione e Servizi, dispone che i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della Legge 05.02.1992, n. 104 non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore; Atteso che le circolari Inps precisano che il limite massimo di 18 ore mensili, fruibili nella misura massima di 2 ore al giorno, deve essere riproporzionato in funzione del contratto di riferimento;

Tenuto conto che il CCNL Terziario Distribuzione e servizi prevede lo svolgimento di 40 ore lavorative settimanali, distribuite su 5 giorni lavorativi;

Atteso che in ottemperanza alla normativa di riferimento, il numero delle ore di permesso usufruibili per il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, che prevede lo svolgimento di 40 ore lavorative settimanali distribuite su 5 giorni lavorativi, risulta essere pari a 24, (40/5 x 3), fruibili nella misura massima di 2 ore al giorno;

Visto il verbale, trasmesso alla scrivente rilasciato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap con la quale la Asl di Foggia certifica che il familiare del richiedente è stato riconosciuto nelle condizioni di cui all' art. 3, comma 3, legge 104/92;



Azienda Speciale Camera di Commercio di Foggia

Dato atto che nessun altro familiare usufruisce dei permessi di cui all' art.33 Legge 104/92, che il portatore di handicap suddetto non è attualmente ricoverato in un istituto ospedaliero e che il medesimo dichiara di voler essere assistito soltanto dal richiedente;

Visto che il C.C.N.L. del Terziario Distribuzione e Servizi, dispone che "i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della Legge 05.02.1992, n. 104 non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili".

Dato atto che la disciplina generale dei permessi richiesti è volta alla particolare tutela del lavoratore e della sua famiglia in considerazione delle finalità sociali perseguite dalla Legge.

Considerato che la scrivente nella qualità di datore di lavoro dovrà effettuare il conguaglio delle somme anticipate a titolo di indennità economica per il beneficio in parola riconosciuto alla dipendente.

Vista la normativa di riferimento:

- **CCNL terziario Distribuzione e Servizi**
- **Legge n. 104/1992**
- **Legge n. 53/2000**

DETERMINA

1. **di prendere atto** che la dipendente, citata, ha presentato all'INPS sede di Foggia, richiesta, per il tramite del patronato ACLI di Foggia, n. 3100.24/02/2033 0073499, in data 24/02/2023, intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992;
2. **di concedere**, in accoglimento della richiesta di cui al punto 1) del dispositivo e per i fini in questa contemplati, alla dipendente citata 24 ore di permesso, con decorrenza dal 01.03.2023 e fino a revoca, così come espressamente stabilito dall'art.33 - comma 3 della succitata legge 104/92, nel testo riveniente dopo la legge 53/2000 (art. 20) e la legge 4 novembre 2010, n. 183, (art. 24), al fine di assistere il proprio coniuge, versante in situazione di grave handicap;
3. **di precisare** che le suddette assenze dovranno essere concordate e comunicate agli uffici e oltre ad essere formalmente inserite nel software di gestione presenze in uso all'Azienda Speciale.
4. **di precisare** che la richiedente è tenuta a comunicare con tempestività, non oltre giorni 30 dall'avvenuto cambiamento, eventuali notizie ed informazioni che incidano sul mantenimento dei requisiti per fruire del beneficio concesso;
5. **di dare atto** che alla dipendente spetterà l'indennità economica, anticipata dal datore di



lavoro e conguagliata con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

6. **di dare atto** non verranno ridotte le ferie ed i giorni di permesso saranno valutati ai fini dell'anzianità di servizio.
7. **di comunicare** le determinazioni di cui al presente provvedimento al dipendente interessato.
8. **di trasmettere** copia del presente atto Gestione e Amministrazione del Personale.
9. **di precisare** che il presente atto non contiene dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 "Codice in materia di protezione dati personali".

IL DIRETTORE GENERALE

(dott.ssa Lorella Palladino)

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005